

BOZZA DI LINEE GUIDA

PREMESSA

Con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 223 del 23/12/2016 e successive integrazioni, è stato istituito il Gruppo di Lavoro (GdL) al fine di specificare quali *“attività tra quelle indicate nell’Allegato I del DPR 151/11, sono individuate nell’ambito del deposito, trasporto e distribuzione del carburante nel sedime di un aeroporto per il rifornimento degli aeromobili ed eventualmente chiarire le specifiche tecniche che devono essere osservate per l’esercizio di tali attività”*.

Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 151/2011, l’Allegato I al punto 13, oltre a richiamare gli *“Impianti fissi di distribuzione carburanti”*, inserisce, quale nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, anche gli *“impianti fissi di distribuzione carburanti per la nautica, l’aeronautica e i contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi”*.

Con riferimento ai *“soli impianti presenti nel sedime dell’aeroporto”*, oggetto di valutazione e approfondimento nell’ambito del citato incarico ministeriale, il GdL ha redatto le seguenti indicazioni – **LINEE GUIDA** - al termine di ampie ed approfondite analisi e ricerche nell’ambito della vigente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

Per quanto riguarda le definizioni riportate nel presente documento, si rinvia all’art. 1 del D.M. 30/06/2011. Per *“baia di carico”*, non inclusa nelle precitate definizioni, si intende l’ *“impianto destinato al caricamento dei refueller”*.

1. ELEMENTI COSTITUENTI UN IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE E IL RIFORNIMENTO CARBURANTI NEL SEDIME AEROPORTUALE

Un impianto di distribuzione e rifornimento carburanti per uso aeronautico, é costituito, generalmente, dalle seguenti sezioni:

- ELEMENTI DI DISTRIBUZIONE
 - a) Deposito di carburante, da cui parte una condotta per il trasporto dei relativi prodotti;
 - b) Tubazione per il trasporto del prodotto petrolifero fino ad una valvola/collettore di distribuzione;
 - c) Rete di distribuzione di carburante comprensiva dei pozzetti HRS e, qualora presenti, delle baie di carico del refueller;
- ELEMENTI DI RIFORNIMENTO
 - d) Collegamento dal pozzetto HRS all’aeromobile, mediante dispenser.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Con riferimento alle sezioni di impianto elencate al precedente paragrafo 1 e ferme restando le previsioni del D. Lgs. 105/2015, si possono individuare le seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 per le quali occorre presentare istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (S.C.I.A.) ai Comandi dei Vigili del Fuoco competenti per territorio:

- a) Attività n. 12 - Depositi di carburante (ivi inclusi i depositi eventualmente soggetti al rispetto del D.Lgs. 105/2015);
- b) Attività n. 8 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm;
(Tubazione per il trasporto del prodotto petrolifero fino ad una valvola/collettore di distribuzione)
- c) Attività n. 13 - Impianti fissi di distribuzione carburanti comprensivi dei pozzetti HRS e, qualora presenti, delle baie di carico del refueller.
(Rete di tubazione per la distribuzione del carburante posta a valle della valvola/collettore di distribuzione)

Con particolare riferimento al predetto punto c), si precisa che le presenti Linee Guida non si applicano alle “baie di carico” nel caso in cui le stesse siano all’interno dell’impianto di deposito di cui al punto a).

3. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ NON SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Per quanto riguarda il punto d) “Elementi di rifornimento” di cui al paragrafo 1, si precisa che lo stesso viene escluso dall’assoggettabilità alle disposizioni del DPR 151/2011 in quanto facente parte di un’attrezzatura mobile e, pertanto, non rientrante nel novero degli “Impianti fissi” previsti dallo stesso DPR al punto 13 dell’Allegato I.

Le operazioni di rifornimento devono essere svolte in accordo al regolamento in materia emanate dall’ENAC e al D.M. 30/06/2011 “Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili”.

L’Handler rifornitore deve essere in possesso della certificazione ENAC prevista dal “Regolamento certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Ed. 5.

Il rifornimento di carburante all’aeromobile avviene attraverso il “dispenser” che deve essere progettato, costruito, utilizzato e mantenuto secondo gli Standard internazionali o le migliori pratiche di riferimento indicati nel successivo paragrafo 6 “Normativa tecnica di prevenzione incendi”.

Sull’osservanza delle precauzioni e prescrizioni ai fini della prevenzione incendi durante le operazioni di rifornimento, il CNVVF ha facoltà di effettuare attività ispettiva e di vigilanza ai sensi dell’art. 7 del precitato D.M. 30/06/2011.

4. TITOLARITA’ DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 sono quelle indicate al paragrafo 2. “Elementi di distribuzione”, lettere a), b) e c).

Si precisa che in caso di attività a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, in cui trova applicazione il D. Lgs. 105/2015, il relativo titolare non può inserire in un’unica istanza di S.C.I.A. antincendio tutte le attività soggette, come precedentemente individuate, poiché le stesse necessitano di diversi iter procedurali (uno puntuale per la sola attività n. 12 ed uno o più iter per le ulteriori attività).

Con riferimento all’attività n. 13 di cui alla lettera c) del paragrafo 1), il titolare delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 è l’esercente della rete di distribuzione carburante.

In occasione della presentazione dell’istanza di S.C.I.A. antincendio il suddetto Titolare dovrà dimostrare:

- a) di aver sottoscritto, con ciascuno degli Handler rifornitori che utilizzano la rete di distribuzione carburante, un accordo che stabilisca le modalità di collegamento delle attrezzature di rifornimento (dispenser/refueller).

In tale accordo sono:

- dettagliati gli standard internazionali o le migliori pratiche adottati dalle Parti nonché richiamate le regole e le procedure applicabili di cui al Manuale di Aeroporto;
 - chiaramente identificate le rispettive responsabilità..
- b) di aver comunicato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, agli Handler rifornitori e al Gestore aeroportuale i rischi legati alla presenza dell'impianto fisso e le misure da mettere in atto in caso di emergenza.

5. TITOLARITA' DELLE ATTIVITA' NON SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Le operazioni di rifornimento carburante agli aeromobili, svolte a valle del pozzetto HRS mediante l'ausilio di "dispenser" e al di fuori delle baie di carico, come riportato nel precedente paragrafo 3. La normativa di cui al paragrafo 3, in considerazione della complessità di tali operazioni, prevede la costituzione di una rete di sicurezza (safety net) che, mediante una corretta attribuzione di compiti e responsabilità, consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza delle operazioni senza penalizzare le esigenze di operatività aeroportuale. Ciò al fine di garantire che eventuali mancanze di uno dei soggetti coinvolti possano essere compensate dal comportamento proceduralmente corretto attuato da tutti gli altri.

6. NORMATIVA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Ai fini della prevenzione degli incendi e della salvaguardia delle persone e dei beni, dovranno essere garantiti i seguenti obiettivi primari di sicurezza:

- a) evitare la fuoriuscita accidentale del liquido combustibile;
- b) prevenire la possibilità di innesco di vapori di carburante;
- c) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone, agli animali, ai beni e all'ambiente;
- d) garantire l'impermeabilità dei pozzetti delle valvole/sezionatori di linea/HRS;
- e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza;
- f) garantire l'ispezionabilità e la sorveglianza degli impianti;
- g) evitare il degradamento delle tubazioni;
- h) garantire l'interruzione rapida del flusso del carburante, in caso di evidenza di perdite di carburante durante la distribuzione e il rifornimento.

L'incarico al GdL di cui in Premessa, in considerazione della specificità degli impianti di distribuzione carburante presenti nei sedimi d'aeroporto, contempla il mandato di *"chiarire le specifiche tecniche che devono essere osservate per l'esercizio di tali attività"*.

Come noto, le "norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi" sono contenute nel D.M. 31/07/1934 e ss.mm.ii. che il GdL ritiene opportuno integrare alla luce dell'evoluzione normativa di settore sia in campo comunitario che internazionale.

Per le sole attività soggette al controllo di prevenzione incendi (Attività n. 8 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm e Attività n. 13 Rete di distribuzione di carburante comprensiva dei pozzetti HRS ed eventuali baie di carico), si indicano pertanto, le disposizioni e/o documenti tecnici, ivi compresi quelli

adottati da organismi europei o internazionali, allo stato riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio per le finalità delle presenti linee guida:

1. D.M. 17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, per le parti applicabili;
2. D.M. 27/01/2006 “Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della Direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio”;
3. Requisiti e/o migliori pratiche, richiamati nel Doc ICAO 9977 “Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply”, rilevanti ai fini della progettazione, costruzione ed esercizio dell’impianto di distribuzione carburante dal punto di vista della prevenzione incendi;
4. Norma UNI EN ISO 16440:2016 “Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di trasporto tubazioni - Progettazione, costruzione e manutenzione di condotte rivestite in acciaio”;
5. Norma UNI EN 14161:2015 “Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di tubazioni per il trasporto”;
6. Norma ISO 155894 “Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale - Protezione catodica dei sistemi di tubazioni per il trasporto”;
7. Norma UNI EN 13480-1 “Tubazioni industriali metalliche - Parte 1: Generalità”;
8. Norma UNI EN 13942 “Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di tubazione per il trasporto - Valvole per tubazioni”;
9. Norma UNI EN ISO 21329:2005 “Industrie del petrolio e del gas naturale - Sistemi di tubazioni per il trasporto - Procedure di prova per le giunzioni meccaniche”;
10. Norme N.F.P.A. 407 “Standard for Aircraft Fuel Servicing”.

7. IMPIEGO DI PRODOTTI REALIZZATI SECONDO NORME DIVERSE DA QUELLE COMUNITARIE

Fatti salvi gli obblighi di commercializzazione di prodotti nell'ambito dell'Unione Europea, nel caso di impiego di prodotti non a marchio CE ma certificati secondo specifiche tecniche equivalenti, deve essere assicurata la completa rispondenza, in termini di soluzioni, configurazioni, componenti, ecc., ai contenuti tecnici della medesima specifica scelta a riferimento.

Per il solo requisito di sicurezza antincendio, l’eventuale impiego di prodotti e/o tecnologie di tipo innovativo, frutto della continua evoluzione tecnologica di settore, ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito esclusivamente nei casi in cui l’idoneità all’impiego possa essere attestata dal progettista dell’impianto in sede di verifica ed analisi della valutazione del rischio connesso all’impiego dei medesimi prodotti e/o tecnologie, anche attraverso specifiche certificazioni di prova relativamente a:

- Norme o specifiche di prova nazionali;
- Norme o specifiche di prova internazionali;
- Specifiche di prova adottate da laboratori pubblici/privati a tale fine autorizzati.

Ciò allo scopo di assicurare un livello di protezione antincendio equivalente a quello prefigurato a livello comunitario.